

Segreteria Generale

FUNZIONE DIREZIONALE DI STAFF LEGALE E CONTENZIOSO

DETERMINAZIONE N. 242 DEL 6-04.11

Struttura

proponente:

2 Con impegno contabile						🛚 Senza impegno contabile				
L'estensore				Il Responsabile del procedimento			Il Responsabile della struttura proponente			
	Direziona cezione:			cio, Ragio		otocollo N°				
				IMPEGNO	Pr	OTOCOIIO N° STANZIAME BILANCIO	NTO	DISPONIBILITÀ RESIDUA	IL DIRIGENTE	
ata di ric	cezione:			IMPEGNO	Pr	STANZIAME	NTO		IL DIRIGENT	

Il segretario generale

Vista la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" ed in particolare gli articoli 21 e 24 che riconoscono, rispettivamente, la rappresentanza del Consiglio in capo al Presidente del Consiglio regionale e la piena autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale del Consiglio stesso;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche ed in particolare l'articolo 34, comma 1, lettera n);

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3, concernente: "Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale" e successive modifiche, di seguito denominata Regolamento, ed in particolare l'articolo 75, comma 1, lettera n);

Viste le deliberazioni 18 giugno 2009, n. 31, e 28 luglio 2010, n. 62, con le quali l'Ufficio di presidenza ha conferito e prorogato a Nazzareno Cecinelli l'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale;

Visto l'atto di citazione proposto ad istanza della Milano 90 s.r.l., notificato in Consiglio regionale in data 15.03.2011 con il quale la società istante ha citato il Consiglio regionale del Lazio a comparire innanzi al Tribunale civile di Roma all'udienza che si terrà il 14.07.2011, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:

- " accertare e dichiarare l'illegittimità per carenza di presupposti del recesso anticipato dal contratto di locazione relativo alle unità immobiliari site in Roma, via Poli n. 29, piani 4° e 5° e per l'effetto pronunciare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1456 e 1453 c.c. per inadempimento della convenuta, condannando la stessa al risarcimento. dei danni misura di euro 2.969.949,67 (duemilioninovecentosessantanovemilanovecentoquarantanove/67) oltre I.V.A. all'importo dei canoni che la locatrice avrebbe dovuto ricevere fino alla naturale scadenza del contratto o quella diversa maggiore o minore somma che risulterà di giustizia o determinata equitativamente;
- accertare e dichiarare che la Milano 90 s.r.l. ha diritto a trattenere il deposito cauzionale, se del caso, solo in ipotesi subordinata, detraendone il relativo importo dai danni liquidandi;
- a prescindere dalle domande avanzate dichiarare che la convenuta deve comunque corrispondere, per intero, quanto dovuto per tutto il trimestre gennaio/marzo 2011 e quanto da essa preteso con la "raccomandata via fax" del 2.3.2011;
- con riserva di esperire, con separata azione, la domanda di ristoro degli eventuali danni non dovuti al comune uso, che risultassero all'atto della riconsegna dei beni locati;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 12,50% forfettario previsto dall'art. 14 D.M.G.G. n. 127 dell'8.4.2004, ed oneri fiscali come per legge";

Ritenuto che l'amministrazione debba resistere in giudizio in quanto le richieste formulate nel menzionato atto di citazione sono infondate;

Vista la nota prot. 141478 del 1 aprile 2011 con la quale l'avv. Stefania Ricci, dirigente dell'area Avvocatura ha comunicato, tra l'altro, che il legale regionale designato per la difesa della Regione è l'avv. Alessandro Steri;

Ritenuto, sia alla luce delle predette disposizioni statutarie, che riconoscono piena autonomia al Consiglio regionale, sia in virtù dell'avvenuta notifica in Consiglio regionale del menzionato atto di citazione, che il Consiglio regionale debba tutelare adeguatamente i propri diritti ed interessi in sede giurisdizionale e pertanto costituirsi autonomamente in giudizio affiancando un proprio difensore a quello nominato dalla Regione;

Ritenuto, al fine di assicurare al Consiglio regionale la migliore tutela possibile, che la difesa in giudizio del Consiglio stesso debba essere affidata all'avv. Massimo Di Sotto, con studio in Cassino (FR), Piazza Labriola, 32, in ragione della elevata qualificazione professionale e dell' esperienza maturata nella trattazione delle problematiche giuridiche oggetto dell'atto di citazione;

DETERMINA

- 1) che l'amministrazione si costituisca in giudizio al fine di tutelare adeguatamente le proprie ragioni in sede giurisdizionale nel procedimento innanzi al Tribunale civile di Roma scaturente dall'atto di citazione menzionato in premessa;
- 2) che il Consiglio regionale si costituisca autonomamente in giudizio affiancando un proprio difensore a quello nominato dalla Regione;
- 3) che la difesa del Consiglio regionale nel giudizio di cui al numero 1) venga affidata all'avv. Massimo Di Sotto, con studio in Cassino (FR), Piazza Labriola, 32, in ragione della elevata qualificazione professionale e dell' esperienza maturata nella trattazione delle problematiche giuridiche oggetto dell'atto di citazione;
- 4) di rinviare ad un successivo provvedimento la definizione delle modalità di svolgimento ed i compensi relativi all'incarico di cui al numero 3);
- 5) di trasmettere il presente atto all'avv. Massimo Di Sotto e all'Avvocatura regionale per gli adempimenti di competenza.

Nazzareno Cennell